

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater N. 112

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **BERSELLI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEI DEPUTATI

MANCUSO e MAIOLO

Ciascuno per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, approvato)
(Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, n. 11798/98 R.G.N.R.)

Presentata alla Presidenza il 3 marzo 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su due richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate, rispettivamente, dai deputati Filippo MANCUSO e Tiziana MAIOLO con riferimento ad un medesimo procedimento penale pendente nei loro confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (n. 11798/98 R.G.N.R.).

I fatti che sono contestati ai colleghi vengono ricondotti all'ipotesi di reato di cui agli artt. 595, commi 1° e 3° del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) perché, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Roma il 9 luglio 1998 (i cui contenuti sono stati ripresi da alcune agenzie di stampa) offedevano la reputazione di Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Come risulta dai relativi capi di imputazione, il procedimento si riferisce in particolare, per quanto riguarda il deputato Mancuso, ad alcune dichiarazioni diffuse a mezzo lanci dalle agenzie di stampa ANSA, ADNKRONOS e AGI, del seguente tenore: « con un sistematico autore di insulti al Parlamento e a Forza Italia, come Giancarlo Caselli, noi non sediamo nemmeno in un convegno scientifico (...). Autore di insulti al Parlamento è un soggetto politico a tutti gli effetti che però con la tecnica del manifesto non vuole essere oggetto di critica » (ADNKRONOS), « Quel personaggio che fino a ieri ha rivolto insulti al Parlamento, si comporta come soggetto politico a tutti gli effetti, illegittimo perché il suo ruolo pubblico non politico (...) questo personaggio è Giancarlo Caselli » (AGI), « accanto a personaggi di questo tipo, che sfruttano il potere di cattura che hanno e ai quali non si può replicare senza rischiare il

reato di oltraggio... io non posso neanche sedere accanto (...) » (ANSA).

Per quanto riguarda la collega Maiolo il procedimento si riferisce in particolare ad alcune dichiarazioni riprese dall'agenzia ANSA, del seguente tenore: « Il Convegno sarebbe stata un'ottima occasione per continuare una sacrosanta battaglia politica contro l'uso politico delle istituzioni giudiziarie che fa il procuratore Caselli (...) esiste un'associazione a delinquere di tipo istituzionale, pericolosa quanto Cosa Nostra ».

Per completezza, va ricordato che il procedimento è pendente anche nei confronti del senatore Centaro, con riferimento alla cui posizione si è già pronunciata l'Assemblea del Senato in data 27 gennaio 2000 nel senso dell'insindacabilità.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 19 gennaio 2000, ascoltando, com'è prassi, gli onorevoli Mancuso e Maiolo.

Nel corso della sua audizione, l'onorevole Mancuso ha fatto presente che le sue dichiarazioni alla stampa traevano origine da una manifestazione promossa dalla Commissione antimafia a Palermo, alla quale egli, nella sua qualità di Vice Presidente della Commissione, ritenne di non aderire per alcuni aspetti del programma che non condivideva pienamente. Tra essi, in particolare, la presenza del dottor Caselli, del quale aveva avuto più volte modo di criticare, anche in atti parlamentari tipici, l'eccessivo presenzialismo e le opinioni critiche manifestate nei confronti delle decisioni del potere legislativo. Tali riserve egli aveva espresso anche nel corso di una lettera al Presidente della Commissione nella quale esponeva le ragioni della sua mancata presenza al Convegno. La decisione di non aderire al Convegno fu condivisa dal suo intero gruppo politico,

che ritenne di convocare sul punto una conferenza stampa, nel corso della quale furono rese le dichiarazioni di cui si è doluto il dottor Caselli.

L'onorevole Maiolo, dal canto suo, ha precisato che ella non aveva condiviso la decisione di non partecipare al Convegno ed aveva scritto un'apposita lettera, sul punto, al Presidente del suo gruppo parlamentare. Ella non aveva neppure partecipato alla conferenza stampa, ma aveva diffuso, nella sala stampa di Montecitorio, il contenuto della lettera sopra ricordata. Per sintesi giornalistica, dunque, i lanci d'agenzia avevano fatto riferimento a sue dichiarazioni, che formalmente, tuttavia, non erano tali.

Nel corso del dibattito l'opinione unanime della Giunta è stata nel senso che le frasi proferite dai deputati in questione costituiscono, con chiara evidenza, un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che

all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare. È apparsa, inoltre evidente la connessione e anzi l'identificabilità delle frasi riportate nel dispaccio di agenzia con l'attività parlamentare in quanto esse erano state pronunciate o comunque diffuse all'interno delle Camere per illustrare le posizioni emerse nell'ambito di un gruppo politico con riferimento ad una iniziativa adottata da un organo della Camera.

Per questi motivi la Giunta, all'unanimità, con separate votazioni riferite a ciascuno dei deputati interessati, ha deliberato di riferire all'Assemblea — per ognuno di essi — nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, *Relatore.*